



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 4287 del 28/06/2021

Oggetto: **ORDINANZA DI BALNEAZIONE 2021**

VISTI:

- il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 "Attuazione della delega di cui all'art.1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- la Legge 25 Agosto 1991, n. 284 sulla "liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno delle imprese turistiche";
- il Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto: "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa "all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili" come successivamente modificata ed integrata;
- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alla Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 avente per oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 ad oggetto "Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205 ";
- la legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;
- il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: "Codice della nautica da diporto";
- il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146: Regolamento di attuazione dell'art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

- il decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97: “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- la Legge Regionale n. 17 del 21 Dicembre 2005, che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.), adottato con Delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12.06.2007, in base al quale i Comuni costieri emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri delle attività turistico-ricreative;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivate da agenti virali trasmissibili”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- il D.L. n. 6/2020 convertito in legge n. 13 del 05 marzo 2020 e successivi provvedimenti statali e regionali, in relazione all’andamento dei contagi, sono state disposte specifiche misure di mitigazione del rischio covid 19;
- la legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”,
- il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 che recepisce le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

VISTA l’Ordinanza balneare comunale per l’anno 2020 n. 1233 del 03-07-2020;

VISTA l’Ordinanza di sicurezza balneare – Circondario marittimo di Crotona, per l’anno 2021, emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotona n. 35 del 01.06.2021;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

VISTO il “Regolamento di Polizia Urbana per la civile convivenza in città” approvato con Deliberazione di C. C. n. 22 del 11.06.2019;

EVIDENZIATO che la disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, è di competenza della Capitaneria di Porto ed oggetto, pertanto, di apposita ordinanza emessa dalla citata Autorità Marittima;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza restano salve le disposizioni delle normative in materia, alle quali si rimanda;

RITENUTO necessario disciplinare, per gli aspetti di competenza, l'uso delle spiagge ricadenti nel territorio comunale nonché l'attività che in esse si svolgono;

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. la presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero comunale;
2. la stagione balneare è compresa tra il 01 Giugno ed il 30 settembre 2021;
3. i concessionari, nell'arco della Stagione balneare estiva di cui al comma 2, devono garantire l'esercizio delle attività oggetto della concessione con orario dalle 08:00 alle 20:00 (per eventuali modifiche il Concessionario deve formulare esplicita richiesta all'Autorità Concedente). Durante tale periodo ed orario e comunque quando le strutture sono aperte al pubblico per la balneazione, devono essere assicurati i servizi di salvataggio con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalla competente Capitaneria di Porto;
4. in tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate diverse dalle spiagge libere ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza, l'Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dal D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. L'omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma precedente, costituisce violazione alla presente Ordinanza. Sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantire l'ottemperanza della presente ordinanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente;
5. nelle spiagge libere, dove non è previsto il servizio di salvataggio, è apposta segnaletica in quattro lingue diverse con la seguente dicitura: ATTENZIONE – 1) BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO, 2) LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO.

ART. 2 - DISCIPLINA GENERALE SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione del territorio del Comune di Crotona è vietato, per tutto l'anno:
 - lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessorio/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate ad operazioni di assistenza e salvataggio;
 - la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente

necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;

- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- collocare tende, roulotte, camper e simili, nonché campeggiare;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, a motore e non, di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dall'amministrazione comunale per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. Si precisa che il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge con veicoli gommati, rientrano fra le competenze dell'amministrazione comunale, alla quale dovrà essere presentata motivata istanza. È permesso invece l'accesso alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica idonei a consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento;
- praticare attività di animazione (feste, balli di gruppo, pranzi collettivi, etc.) o ludico-sportive di gruppo o altre attività in violazione delle norme e disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 pro tempore vigenti;
- tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, lettori di CD ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;
- usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;
- organizzare manifestazioni pubbliche senza autorizzazione/nulla osta del Comune;
- creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione degli arenili da parte dei soggetti diversamente abili;
- abbandonare e/o interrare, sia a terra che a mare, ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e bicchieri in plastica ect.) sia pure contenuti in buste, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino;
- bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo e/o e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
- esercitare le attività di commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime disciplinate dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 114/1998;
- distendere o tinteggiare reti;
- effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;

- sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 150 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore 08.00 e le ore 20.00;
- effettuare il transito e la sosta pedonale nonché qualsiasi attività sulle scogliere non attrezzate per tali scopi;
- spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, ad eccezione dei cani muniti di microchip, iscritti all'anagrafe canina e provvisti di museruola e/o guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1.50 e a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, e che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASP competente per territorio rilasci il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica. Possono accedere liberamente ai luoghi di cui sopra, i cani guida per non vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità Cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

1. Fatte salve tutte le precedenti prescrizioni citate nell'art. 2 e ribadito che le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, salvo deroga autorizzata, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (Orario di Balneazione), il concessionario per tutta la stagione balneare è tenuto a rispettare le prescrizioni che seguono:
 - garantire un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita. L'accesso degli ospiti allo stabilimento deve essere consentito solo dai punti di accesso previsti e tutti i servizi strettamente connessi alla balneazione, presenti nello stabilimento, sono ad uso esclusivo dei soli ospiti dello stesso;
 - garantire il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2. Le attività dovranno pertanto svolgersi nel rispetto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, e delle eventuali successive norme pro tempore vigenti;
2. il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi ed inseriti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune;
3. nelle giornate di forte vento il concessionario dovrà tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere:

- un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;
 - un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;
 - la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373 del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955;
4. le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno ed altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;
 5. fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessorio. Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione;
 6. nel periodo compreso tra le ore 20,00 e le ore 08,00 è vietato l'utilizzo, da parte dei bagnanti, della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo consenso del concessionario;
 7. è fatto assoluto divieto al concessionario di apportare modifiche allo stato dei luoghi per l'installazione delle strutture balneari, salvo espressa autorizzazione delle Autorità competenti;
 8. il concessionario dovrà osservare altresì le seguenti regole:
 - i servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
 - è vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 - è vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;
 - è vietato posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
 - i concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;
 - il concessionario di strutture balneari deve assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste. In ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n°1209 del 09.04.1999 il concessionario dovrà esporre, all'esterno dell'area in concessione, un cartello recante l'indicazione del percorso da seguire per raggiungere la spiaggia libera adiacente all'area in concessione;

- il concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;
 - presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso;
 - è assolutamente vietata la vendita di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro da trasportare lontano dal punto vendita.
9. Con specifico riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini trovano applicazione le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021: "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" e nelle disposizioni in materia pro tempore vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19.
10. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire la mobilità sostenibile, potrà autorizzare ai concessionari che ne faranno richiesta il posizionamento all'interno del perimetro in concessione di strutture di facile rimozione per il parcheggio in sicurezza delle biciclette.

ART. 4 - DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

1. La fruizione alle spiagge libere è consentita secondo i criteri e le modalità di seguito indicate:
- l'accesso degli utenti è autorizzato dalle ore 07.00 alle ore 21.00. L'accertamento delle violazioni è demandato agli organi preposti per legge alla vigilanza;
 - gli utenti dovranno rispettare autonomamente le normali disposizioni igienico-sanitarie nonché le ulteriori disposizioni contemplate negli atti normativi e regolamentari pro tempore vigenti emanati per contrastare l'epidemia da COVID-19, tra cui alla data di approvazione del presente regolamento:
 - il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone;
 - il posizionamento degli ombrelloni tale da garantire comunque una superficie di almeno 10 mq, cioè un distanziamento minimo tra i sostegni di mt. 3,50;
 - la distanza di almeno 1,5 m tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), con eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
 - tutte le attrezzature personali dovranno essere rimosse a fine giornate, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione;
 - è fatto assoluto divieto gettare a terra mascherine, guanti, fazzoletti igienizzanti e flaconi vuoti di gel igienizzante. E' fatto assoluto divieto di assembramenti per attività ludiche e per banchetti. Sono tassativamente vietati giochi di squadra sull'arenile;
 - nel caso in cui vengano meno le garanzie del distanziamento interpersonale e non vengano rispettati i protocolli di sicurezza, il Comune, al fine di tutelare la salute e l'incolumità dei cittadini, si riserva la facoltà di vietare l'utilizzo delle spiagge libere.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza;
2. i titolari e/o i gestori delle Concessioni Demaniali Marittime, in quanto portatori di interessi pubblici, devono salvaguardare con una adeguata vigilanza i diritti costituzionalmente garantiti quali la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e di religione. Nel caso in cui si verificano tali episodi di discriminazione, accertati dalle Forze dell'Ordine, il Comune di Crotona ha la facoltà di sospendere la licenza per un periodo di

tempo che va da 3 gg. fino ad un max di 15 gg.;

3. i contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e successive modifiche sulla navigazione da diporto, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce;
4. la mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
5. la mancata osservanza delle disposizioni contenute nelle norme varate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta l'applicazione delle sanzioni previste nelle normative pro tempore vigenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
6. la presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune e trasmessa alla Prefettura di Crotona, alla Polizia di Stato di Crotona, alla Stazione ed al Comando provinciale dei Carabinieri di Crotona, alla Guardia di Finanza di Crotona, alla Polizia Municipale di Crotona, alla Capitaneria di Porto di Crotona.
7. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Autorità emanante: Settore 5 del Comune di Crotona;

Ufficio per visionare gli atti: Servizio 5.3 – Manutenzioni, Patrimonio e Demanio, Piazza della Resistenza, 1 – 88900 Crotona – tel. 0962/921574.

Responsabile procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 : Ing. Salvatore Gangemi;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notifica del provvedimento.
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica del provvedimento.
3. Contro l'apposizione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Responsabile del procedimento

f.to Ing. Salvatore Gangemi

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

